



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE PUGLIA – DISTRETTO SCOLASTICO BARI XI
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “AMEDEO d'AOSTA”
70126 - BARI Via Oberdan, 8 - Cod. Mecc. BAMM244008 – C.F. 93249330726
E-mail: bamm244008@istruzione.it PEC: bamm244008@pec.istruzione.it
Tel. 0805534146 – Fax 0805534314
website: www.scuoladaostabari.it

Bari, 21 ottobre 2020

Prot. N. 2954/C06

Comunicazione n. 20

***Agli Studenti e alle loro Famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA***

OGGETTO: Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico – Circolare del Ministero della Salute n. 30847 del 24.09.2020

Con la Circolare in oggetto il Ministero della Salute ha fornito indicazioni e chiarimenti in merito alla certificazione medica da produrre per la riammissione in classe degli alunni in conseguenza del verificarsi di uno quattro scenari che concorrono a definire un caso sospetto di infezione da Covid-19.

1. Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.
2. Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio.
3. Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.
4. Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.

In presenza di tale sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale (MMG) **richiede tempestivamente il test diagnostico** e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale. Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale, provvede all'esecuzione del test diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

A) Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2

Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento di cui sopra recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”.

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l'effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l'uno dall'altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell'isolamento e l'inserimento in comunità. **L'alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all'ingresso o rientro in comunità.**

B) Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più

appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.

C) Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

D) Attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS/MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l'uno dall'altro risultati negativi, "Attestazione di nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità".

E) Patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo

Il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l'alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

Si ricorda che **le vigenti disposizioni di legge, al di là della casistica sopra descritta, impongono per la riammissione degli alunni in classe la presentazione del certificato medico dopo cinque giorni di assenza.** Resta fermo quanto previsto dalla normativa specifica di cui al decreto del Ministro della Sanità del 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991 (Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive).

Tutti i Docenti in servizio nelle classi alla prima ora di lezione e i Docenti Coordinatori di classe vigileranno attentamente sulla giustificazione delle assenze, così come sopra indicato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Prof.ssa Irma D'Ambrosio

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del Dlgs 39/1993*